

CITTADINANZA FEMMINILE E COSTITUZIONE REPUBBLICANA

Massimiliano Gregorio

1. *Alcune considerazioni preliminari.* Scegliere di affrontare in un saggio breve come questo il tema – potenzialmente amplissimo – del rapporto tra cittadinanza femminile e Costituzione repubblicana impone a chi scrive l'onere di condividere preliminarmente con il lettore alcune considerazioni introduttive, utili a meglio delimitare l'oggetto delle pagine che seguiranno.

In primo luogo, credo sia necessario chiarire il significato col quale si utilizza l'espressione «cittadinanza femminile». Il collegamento tra quest'ultima e la Costituzione repubblicana ha infatti il potere di evocare un momento preciso della storia politica e istituzionale italiana, del quale peraltro si è recentemente celebrato il settantesimo anniversario: la conquista e l'esercizio da parte delle donne italiane, per la prima volta nella loro storia, dell'elettorato attivo e passivo¹, nel 1946. Ora, se è vero che questo scritto nasce proprio in occasione di quell'anniversario, è tuttavia doveroso premettere che non tratterà unicamente della cosiddetta cittadinanza politica femminile, ma della cittadinanza femminile *tout court*, di quel complesso *status* di diritti e doveri cioè che definiscono – in senso schiettamente etimologico – la posizione della

¹ Il 1946 è l'anno in cui le italiane poterono infatti votare per la prima volta: dapprima alle elezioni amministrative del 10 marzo e quindi al referendum istituzionale e alle elezioni per l'Assemblea Costituente tenutesi il 2 giugno. L'istituzione in Italia del suffragio universale, infatti, si realizza con il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, adottato dal secondo governo Bonomi e denominato *Estensione alle donne del diritto di voto*. Sulla vicenda che portò all'approvazione del decreto del 1945, fortemente voluto da De Gasperi e Togliatti, e su quello successivo adottato nel 1946 che estese alle donne anche l'elettorato passivo, cfr. A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996, pp. 20 sgg., nonché Id., *Le donne sulla scena politica*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. I, Torino, Einaudi, 1994, soprattutto pp. 830 sgg.; e ancora: *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, a cura di G. Bonacchi e A. Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1993, e M. Caciagli, *Il voto alle donne*, in *Dal diritto di voto alla cittadinanza piena*, a cura di M. Ferrari Occhionero, Roma, Casa editrice Università La Sapienza, 2008 pp. 53 sgg. Infine anche E. Bettinelli, *All'origine della democrazia dei partiti. La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel periodo costituente (1944-1948)*, Milano, Edizioni di Comunità, 1987.

donna rispetto all'ordinamento giuridico repubblicano, secondo i principi e le disposizioni contenute nella Carta costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Ciò premesso, occorre adesso chiarire il taglio che si adotterà in questo contributo, giacché il rapporto tra cittadinanza femminile e Costituzione repubblicana è declinabile in diversi modi, anche se il dato di partenza rimane comunque il medesimo e cioè il carico di novità che la Carta italiana del 1948 introduce sul tema. Per la prima volta nella storia costituzionale italiana, infatti, svariate disposizioni costituzionali sono espressamente dedicate alla condizione femminile: dall'art. 3 co. 1 che vieta discriminazioni basate sul sesso (e sul quale torneremo in seguito), all'art. 29 co. 2 che prescrive l'egualianza giuridica e morale dei coniugi, passando dalla disposizione dell'art. 37 co. 1 sui diritti della donna lavoratrice, per giungere infine all'art. 48 co. 1 sull'elettorato attivo e all'art. 51 co. 1 sull'accesso in condizioni di egualianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Se si pensa che la costituzione precedente, lo Statuto albertino, «nominava con specifico riferimento al loro genere solo le donne della famiglia reale»², ci troviamo evidentemente di fronte ad una trasformazione epocale. Naturalmente su quella trasformazione hanno inciso numerosi fattori di ordine sociale, politico ed economico. Quello che però in questa sede vorrei approfondire, venendo così alla questione del taglio del presente contributo, è quanto abbia inciso sull'affermazione di una piena cittadinanza femminile l'idea stessa di costituzione affermata nel secolo XX³. Quale ruolo cioè abbia giocato, per dirla in altri termini, il concetto di costituzione nella lunga partita novecentesca che ha condotto alla progressiva affermazione e al lento – ancora oggi troppo lento – consolidamento della cittadinanza femminile. Perché l'impressione è che tra Costituzione e cittadinanza femminile esista un rapporto assai più stretto e più compenetrato di quanto il semplice elenco di disposizioni normative sopra esposto possa lasciare intendere.

Se è dunque questa la tesi da verificare, non resta che effettuare un'ultima precisazione metodologica, relativa alla Carta repubblicana del 1948 che va,

² B. Pezzini, *Donne e Costituzione: le radici e il cammino*, testo della lezione presentata dall'autrice nell'ambito del ciclo di lezioni su «La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino», svoltosi a Bergamo dal 3 novembre al 7 dicembre 2005, ora in «Studi e ricerche di storia contemporanea», 2007, n. 68, pp. 163-187, p. 166.

³ Anche su questo punto pare necessaria una puntualizzazione, onde evitare fraintendimenti e prevenire eventuali obiezioni. Quando si tratta del modello novecentesco di costituzione, si intende il modello di costituzione tuttora vigente, ossia quella prodotta da quel Novecento giuridico che, agli occhi dello storico del diritto, appare un secolo tutt'altro che breve, ma anzi lunghissimo. Cfr. sul punto P. Grossi, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

per poter essere inquadrata più efficacemente, contestualizzata nel tempo e nello spazio.

Una contestualizzazione spaziale potrebbe, a prima vista, apparire un'assurdità, giacché è ovvio che l'esperienza costituente degli anni 1946-47 e la Carta che da quell'esperienza nacque siano fenomeni italianissimi. Ciò non di meno, la precisazione risulta assai meno peregrina di quanto non sembri, perché la Carta italiana del 1948, lungi dal rappresentare un fenomeno isolato, appartiene invece a pieno titolo ad una precisa famiglia di costituzioni, che conviene chiamare le *costituzioni europee del secondo dopoguerra*⁴, assieme alla Costituzione francese (sia quella della IV, sia quella della V Repubblica), al *Grundgesetz* tedesco del 1949, alla Costituzione spagnola del 1978. Queste costituzioni condividono non soltanto un'identica origine (scaturiscono tutte – in un modo o nell'altro – dal superamento dei fascismi, dal rifiuto del dispotismo e della guerra), ma soprattutto tutta una serie di fondamentali caratteri comuni che permettono di considerare i rispettivi regimi politici come differenti declinazioni della medesima forma storica di Stato, che possiamo definire *Stato costituzionale*⁵. Le implicazioni di questa contestualizzazione sono di tutta evidenza per il nostro tema: radicare la questione della cittadinanza femminile nel cuore profondo dell'idea di costituzione novecentesca, infatti, consente di proiettare la vicenda dell'emancipazione femminile su

⁴ Sul punto cfr. M. Fioravanti, *La Costituzione democratica del Novecento: genesi e prospettive, Conferencia Inaugural* del convegno internazionale dedicato a «Poderes públicos y privados ante la regeneración constitucional democrática», che si è tenuto il 26 novembre 2015 presso l'Università di Elche, e di cui si attende la pubblicazione degli atti; nonché *La nascita delle costituzioni europee del secondo dopoguerra. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti tenutosi a Torino il 25 e il 26 ottobre 1996*, Padova, Cedam, 2000.

⁵ L'idea attuale di costituzione, notava significativamente alcuni anni fa Peter Häberle, può essere descritta come un «europäisches Hauskonzert» (cfr. P. Häberle, *Il caso tedesco*, in *La nascita delle costituzioni europee del secondo dopoguerra*, cit., p. 128), come un'azione concertata europea, prodromica alla nascita e al riconoscimento di un vero e proprio «diritto costituzionale europeo». Sul punto si veda anche Id., *Das Grundgesetz zwischen Verfassungsrecht und Verfassungspolitik*, Baden Baden, Nomos, 1996, pp. 445 sgg. Sulla elaborazione della nozione di Stato costituzionale, la letteratura è ormai piuttosto ampia. Se la più nota teorica dello Stato costituzionale è stata elaborata dallo stesso Häberle (cfr. in particolare Id., *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, Berlin, Duncker und Humblot, II ed., 1998), per quanto concerne la dottrina nostrana si possono citare, senza alcuna pretesa di esaustività: G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992, nonché Id., *Fragilità e forza dello Stato costituzionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2006; M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa*, a cura di Id., Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 3 sgg.; nonché Id., *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in *Il valore della Costituzione*, a cura di Id., Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 3 sgg.; e infine E. Cheli, *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, Napoli, Editoriale scientifica, 2006, nonché Id., *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 49 sgg.

uno sfondo che oltrepassa i confini degli Stati nazionali per abitare uno spazio più ampio che è identificabile quantomeno con quello europeo⁶.

Stabilito questo, non resta che effettuare il lavoro più familiare allo storico del diritto, ossia contestualizzare la nostra Carta costituzionale nel tempo, operazione che appare nuovamente meno scontata di quanto non possa sembrare. La contestualizzazione temporale della nostra Carta repubblicana più comunemente effettuata infatti è quella che, identificandola come una costituzione antifascista, ne collega la nascita al rifiuto e al superamento della tragica esperienza dittatoriale e dalla luttuosa vicenda bellica. Non si tratta, ovviamente, di una contestualizzazione sbagliata. Tutte le costituzioni europee del secondo dopoguerra portano inscritto a lettere di fuoco nel proprio dna il rifiuto dei fascismi e dei totalitarismi, oltre che della guerra. Si tratta semmai di una contestualizzazione complessivamente insufficiente, alla quale è lecito affidarsi solo a patto di ulteriori precisazioni, senza le quali essa rischia di risultare persino fuorviante. Perché l'architettura portante delle costituzioni del secondo Novecento – e, si badi bene, questo i padri e le madri costituenti lo avevano davvero chiarissimo – venne costruita nell'ottica del radicale superamento di una precedente cultura costituzionale, che però non era affatto quella fascista – alla quale i costituenti italiani negavano (con sin troppa nettezza, oggi possiamo dirlo) ogni spessore e culturale e giuridico – ma quella invece prodotta dal secolo precedente, ossia dallo Stato liberale di diritto ottocentesco. È dunque nel confronto tra queste due culture costituzionali, sullo sfondo cioè del passaggio tra Otto e Novecento, che è possibile cogliere il portato di novità introdotto dalle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra. E ciò vale anche per quanto concerne la costruzione di una cittadinanza costituzionale declinata al femminile.

Si tratta allora di individuare alcune colonne portanti di questa trasformazione, che riescano ad illuminare la rilevanza del nuovo concetto novecentesco di costituzione rispetto al tema della cittadinanza femminile. Le due principali mi sembrano: *a*) la trasformazione del soggetto di diritto, ossia del soggetto protagonista dell'ordinamento costituzionale, che potremmo descrivere come il passaggio dall'individuo alla persona; *b*) la trasformazione nel modo di in-

⁶ La consapevolezza che la fase di transizione dai fascismi alla democrazia si giocasse su un terreno più ampio di quello nazionale e che certe coordinate fondamentali dei nuovi costruendi regimi democratici non potevano prescindere da standard di civiltà ormai acquisiti in altri paesi (europei e non solo: in Gran Bretagna le donne potevano votare già dal 1926, in Finlandia dal 1907, in Russia dalla rivoluzione del 1917), può forse aiutare a spiegare il perché in Italia, così come in Francia peraltro, il riconoscimento del diritto di voto alle donne giunse, per così dire, alla chetichella, senza alcuna enfasi e in maniera per lo più scollegata dal dibattito e dalle lotte che, nei decenni precedenti, avevano promosso l'emancipazione femminile.

tendere il principio di eguaglianza, che potremmo descrivere come il passaggio dall'eguaglianza formale all'eguaglianza sostanziale.

2. *Il soggetto di diritto: dall'individuo alla persona.* Una prima trasformazione fondamentale che scandisce il passaggio tra Otto e Novecento è quella relativa al soggetto di diritto cui l'ordinamento giuridico, e costituzionale in particolare, imputa situazioni giuridiche soggettive, *in primis* i diritti.

Qual era questo soggetto nel secolo XIX? Tutta la cultura giuridica ottocentesca era figlia di un'antropologia tanto semplice da risultare ben presto eccessivamente semplificata⁷, dato che ruotava attorno a due uniche figure: una figura pubblica e collettiva, ossia lo Stato, che si voleva naturalmente forte ed autorevole, quando non anche autoritario; una figura privata, ossia l'individuo. Ma quale tipo di individuo il secolo XIX elegge esattamente a protagonista del proprio ordinamento giuridico? L'individuo borghese, proprietario e, naturalmente, maschio.

Come è noto, l'Ottocento riceve questa particolare figura di individuo in eredità dalla rivoluzione francese. La ventata rivoluzionaria del 1789, che segna l'epifania della modernità giuridica in Europa, assume infatti i tratti della frattura epocale soltanto se osservata da un punto di vista prettamente maschile. Come ha correttamente osservato Pierre Rosanvallon⁸, la discontinuità introdotta dalla sostituzione del vecchio ordine cetuale dei diritti, con un ordine completamente diverso fondato sull'individuo, era talmente tanto dirompente da necessitare, per essere sopportato, di una compensazione in termini di arcaismo, garantita dalla relegazione della donna nella sfera privatissima della famiglia. Così che l'accurato appello di Olympe De Gouges, autrice della *Déclaration de Droits de la Femme et de la Citoyenne*⁹, ebbe il solo risultato di sottolineare la radicale contrapposizione e la sostanziale alterità venutasi a creare tra una sfera pubblica dominata da un soggetto radicalmente nuovo, cioè il corpo politico, e una sfera privata basata invece ancora sulla più antica delle formazioni sociali, ossia dalla famiglia. La rivoluzione pensa dun-

⁷ Il primo e più celebre *j'accuse* novecentesco rivolto alle grandi costruzioni della *Staatslehre* del secolo precedente è, come noto, quella di Santi Romano che nel 1909, ne *Lo Stato moderno e la sua crisi*, identificò proprio nell'eccessiva semplificazione la principale tara dello Stato liberale di diritto, che gli impediva di riuscire anche solo a comprendere la notevole e sempre crescente complessità sociale. Cfr. S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Pisa letto il 4 novembre 1909*, Pisa, Vannucchi, 1909.

⁸ P. Rosanvallon, *La rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia*, Milano, Anabasi, 1994, pp. 137 sgg.; cfr. anche Id., intervento in *Citoyenneté politique et citoyenneté sociale au XIXe siècle*, in «Le Mouvement social», 1995, n. 171, pp. 25-26.

⁹ Cfr. J.W. Scott, *Le femministe francesi e i diritti dell'uomo: le Dichiarazioni di Olympe De Gouges*, in A. Rossi-Doria, *Il primo femminismo (1791-1834)*, Milano, Unicopli, 1993, pp. 93 sgg.

que queste due comunità, corpo politico e famiglia, in termini antitetici; ma non solo perché la prima incarna la sfera pubblica e la seconda quella privata. Il corpo politico, infatti, appare – ad un osservatore men che attento – a tutti gli effetti una *societas*, ossia una collettività di individui, un soggetto collettivo costruito grazie alla somma delle singole individualità che lo compongono. Al contrario, la famiglia sembra perpetrare invece i caratteri della *universitas*, ossia del corpo collettivo che assorbe, incorpora e quindi annulla in sé ogni individualità facendole scomparire. La costruzione rivoluzionaria del rapporto tra uomo e donna, pertanto, non sembra neppure porsi nei termini di una subalternità della seconda rispetto al primo, quanto piuttosto nella *presenza* civile e politica del primo e nell'*assenza* civile e politica della seconda.

L'Ottocento europeo riceve dunque questa idea di individuo in eredità dalla rivoluzione francese, ma non si limita semplicemente a recepirla. La assume piuttosto come base di partenza, per poi elaborarla come componente essenziale della propria antropologia giuridica e, in particolare, della *Rechtsstaatslehre*, della propria teoria dello Stato. E ciò non risulta, per le sorti della cittadinanza femminile, privo di conseguenze. Perché la cultura costituzionale del liberalismo europeo ottocentesco si struttura anzi tutto attorno ad un radicale rifiuto del volontarismo e del costruttivismo rivoluzionario. Agli occhi degli uomini (e mai generalizzazione di genere fu più azzeccata) del secolo XIX, la causa del caos in cui la rivoluzione aveva fatto piombare la Francia, la causa prima del Terrore giacobino e delle teste mozzate dalla ghigliottina, la causa insomma di quei rivolgimenti improvvisi che dettero alla Francia ben tre costituzioni (1791, 1793 che però non entrò in vigore, e 1795) in soli 4 anni, era la mancanza di stabilità dei poteri costituiti. E fu per loro quindi naturalissimo opporre a questi eccessi un'esigenza di certezza e stabilità che li condusse ad approdi decisamente statualistici. Con la conseguenza, ai fini del nostro ragionamento, che quel determinato modello di individuo creato dalla cultura rivoluzionaria venne ad innestarsi, nel secolo seguente, all'interno di un robustissimo impianto teorico-giuridico ferreamente improntato ad un altro principio, anch'esso schiettamente maschile: quello di autorità. Stretta quindi tra un'idea di individuo tutta coniugata al maschile e un principio di organizzazione sociale di stampo statualistico-autoritativo, la prospettiva di emancipazione femminile finiva così, nel secolo XIX, per imboccare vicoli sempre più angusti. Anche in questo caso, appare rivelatore il parallelismo tra sfera pubblica e sfera privata.

Nei rapporti di diritto pubblico, la relazione autoritativa che veniva a crearsi tra i due protagonisti della narrazione liberale, lo Stato e l'individuo, trova nell'art. 26 dello Statuto albertino la propria espressione più esemplare. Dedicato alla tutela della prima delle libertà individuali, ossia la libertà personale, la disposizione statutaria recitava infatti: «La libertà personale è guarentita»

(sottinteso: dalla legge). Siamo di fronte al più classico esempio di rifiuto del principio della prestatualità dei diritti che caratterizzava tutta la cultura giuridica ottocentesca e che Georg Jellinek aveva mirabilmente cristallizzato nella cosiddetta teoria dell'autolimitazione dello Stato¹⁰. Le implicazioni di una simile formulazione sono evidenti: affermare che la libertà personale è garantita dalla legge significa dire che prima viene la legge e poi la libertà personale; *rectius*: prima viene la legge e *dunque* la libertà personale. Ora, questa relazione autoritativa finiva per riprodursi, con imbarazzante precisione, sul piano dei rapporti privati e familiari. Se tutte le principali codificazioni ottocentesche individuavano nel marito il «capo della famiglia», il codice civile italiano del 1865, ricalcando la disciplina prevista dal Codice napoleonico del 1804, si spingeva ben più in là, grazie all'infame istituto della cosiddetta autorizzazione maritale, così formulata nell'art. 134: «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli a ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza autorizzazione del marito»; con due uniche eccezioni, legate alle condizioni soggettive della moglie e previste dall'art. 135: la condizione di separazione per colpa del marito e l'esercizio da parte della moglie della mercatura. Se è vero dunque che il Codice civile rappresentava – come spesso si afferma in letteratura – la vera e propria costituzione ottocentesca, poiché mirava ad assicurare all'individuo borghese i due suoi principali strumenti di azione, ossia la proprietà ed il contratto, appare di tutta evidenza come la donna, cui veniva negata la possibilità di stipulare contratti e quindi di trasferire proprietà, venisse di fatto esclusa dalla vita pubblica e relegata quindi ancora una volta ai margini di quella società liberale che pure, sulla scorta del proprio positivismo – filosofico, ancor prima che giuridico – continuava imperterrita a rappresentarsi come incamminata verso un radioso ed inarrestabile futuro di progresso.

¹⁰ Una volta escluso ogni fondamento giusnaturalistico delle libertà individuali, ai teorici del *Rechtsstaat* liberale non restava altra possibilità che fondare i diritti individuali in uno specifico atto di volontà dello Stato, ossia nella legge. Ma a quale titolo lo Stato sceglieva di riconoscere tali diritti? Avrebbe potuto anche scegliere la soluzione contraria, ossia avrebbe potuto rifiutare di tutela i diritti individuali? In via teorica naturalmente sì, perché la costruzione di uno Stato autorevole presupponeva l'impossibilità di immaginare una volontà esterna allo Stato in grado di limitarlo (pena il venir meno di ogni proposito di stabilizzazione dei poteri costituiti). Tuttavia, se lo Stato lo avesse fatto sarebbe venuto meno alla sua missione storica e, dunque, Jellinek tradusse queste contrapposte esigenze all'interno di una sistemazione teorica basata proprio sul concetto di autolimitazione dello Stato che, pur potendo astrattamente non riconoscere alcun limite alla propria azione, sceglie scientemente di arrestare la sua potenzialmente illimitabile potenza di fronte alla sfera delle libertà individuali. Cfr. G. Jellinek, *Il sistema dei diritti pubblici subiettivi*, con prefazione di V.E. Orlando, Milano, Sel, 1912.

Quando cambiano le cose? Cominciano a cambiare con la cosiddetta crisi di fine secolo¹¹, originata proprio dall'incrinarsi di quella semplicistica antropologia giuridica ottocentesca che pretendeva la società essere abitata dal modello astratto di individuo da essa presupposto. La crisi di fine secolo denuncia infatti l'insufficienza dell'idea di individuo forgiata nel crogiolo della rivoluzione e poi perfezionata dalla raffinata sistemazione teorica liberale; ma non solo. La crisi rivela la natura sostanzialmente discriminatoria di quella idea di individuo, costruita a misura di una determinata categoria sociale: l'europeo bianco, maschio, borghese e proprietario. Ma non è la connaturata tendenza del modello ad escludere l'universo femminile a decretarne la crisi. Quel modello si incrina infatti in virtù delle rivendicazioni – sempre più pressanti – di una moltitudine di individui europei e maschi, che borghesi e proprietari non erano. Tuttavia si incrina; segnando così il tramonto di un approccio individualista e inaugurando un'epoca di profondissime trasformazioni (due guerre mondiali, la rivoluzione d'ottobre, i primi esperimenti di costituzionalismo democratico, Weimar 1919 e Vienna 1920 su tutti, l'affermarsi dei fascismi in Europa), tutte vissute all'insegna della massificazione della società e della politica¹². Non è questa, per ovvie ragioni di spazio, la sede per ripercorrere le sorti dell'idea di individuo nella prima metà del Novecento, ma quanto interessa specificare è che le costituzioni del secondo dopoguerra, nate dalle rovine della seconda guerra mondiale e dalla liberazione dell'Europa dal nazifascismo, ripartirono proprio da un radicale ripensamento della figura individuale, dal soggetto di diritto.

Con le costituzioni del secondo Novecento si realizza infatti un passaggio epocale che potremmo definire il passaggio dall'individuo alla persona. Si tratta di una trasformazione indubbia, che emerge con nettezza anche da una semplice analisi delle scelte lessicali fatte dai costituenti¹³ e che affonda le pro-

¹¹ Cfr. L. Mangoni, *Una crisi di fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento*, Torino, Einaudi, 1985.

¹² Quello della massificazione sociale fu un fenomeno che attirò ben presto l'attenzione della psicologia, partendo dalla pionieristica opera di G. Le Bon, *Psicologia delle folle* (1895), Milano, Longanesi, 1980, per giungere a S. Freud, *Psicologia delle masse e analisi dell'io* (1921), Torino, Einaudi, 2013. Fu proprio a partire dagli anni Venti, poi, che esso cominciò a rappresentare un tema oggetto di analisi condotte da più punti di vista. Si può ricordare il celebre dramma teatrale di E. Toller, *Uomo massa. Dramma della rivoluzione sociale del secolo XX* (1919), Milano, Rosa e Ballo, 1945, nonché l'interessante analisi di S. Kracauer, *La massa come ornamento* (1927), Napoli, Prismi, 1982. Per giungere infine a opere più note come quella di E. Lederer, *Lo Stato di masse. La minaccia della società senza classi* (1940), Milano, Mondadori, 2004, oppure E. Canetti, *Masse e potere* (1960), Milano, Adelphi, 1981, o ancora G.L. Mosse, *L'uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste*, Roma-Bari, Laterza, 1982.

¹³ Se è vero che permangono i riferimenti all'individualità, come nell'art. 32 della nostra Carta («La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo») o nell'art. 9 del

prie radici in una pluralità di culture. Se fu indubbiamente il personalismo cristiano (di cui Mounier fu probabilmente la voce più influente) a centrare la propria riflessione sul concetto di persona, l'anteriorità di questa rispetto allo Stato rappresentava tuttavia ormai un patrimonio comune. Risulta illuminante al proposito il dialogo svolto tra Dossetti e Togliatti nella Prima sottocommissione proprio su questo tema. Affermare l'anteriorità della persona rispetto allo Stato, ammetteva Dossetti, conferiva sì alla Costituzione una «impostazione ideologica, ma di un'ideologia comune a tutti»¹⁴, sollecitando una presa di posizione in materia dei rappresentanti del pensiero marxista. La risposta di Togliatti non si fece attendere: pur ammettendo che lui e Dossetti avrebbero forse potuto dissentire «nel definire la persona umana», egli affermò comunque con grande nettezza che «il fine di un regime democratico [fosse] quello di garantire un più ampio e libero sviluppo della persona umana»¹⁵. Sulla centralità della persona umana e sulla sua anteriorità rispetto allo Stato, dunque, i più significativi filoni culturali del secondo Novecento trovarono una solida convergenza; ma come influì questo sullo sviluppo della cittadinanza femminile? A mio avviso la traslazione dall'idea di individuo all'idea di persona rappresenta la prima fondamentale preconditione per l'affermazione della cittadinanza femminile e ciò a causa di alcune caratteristiche che contraddistinguono il secondo termine rispetto al primo. Provo ad elencarne tre. In primo luogo, la persona – rispetto all'individuo – è un soggetto *non escludente*, poiché non si presenta affatto come la cristallizzazione in termini giuridici di una determinata categoria sociale o antropologica, ma si pone invece come fattispecie aperta e quindi includente. In secondo luogo, la persona – rispetto all'individuo – non è un soggetto semplificato, ma al contrario *complesso*. Di questa complessità, peraltro, i padri e le madri costituenti si

Grundgesetz tedesco («Il diritto di formare associazioni per la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche è garantito per ogni individuo»), appaiono nelle disposizioni chiave delle nuove carte, numerosi riferimenti alla persona e – soprattutto – alla personalità. Se nel Preambolo della Costituzione francese del 1946 appariva l'espressione «essere umano», l'obiettivo del «pieno sviluppo della persona umana» di cui parla l'art. 3 co. 2, della Costituzione italiana lo ritroviamo quasi inalterato un anno più tardi nell'art. 2 del Grundgesetz tedesco, che parla di «libero sviluppo della personalità» (*freie Entfaltung der Persönlichkeit*), formula ripresa letteralmente anche nell'art. 10 della Costituzione spagnola del 1978. Quest'ultima peraltro, forse perché è la più giovane tra tutte le costituzioni del secondo Novecento, risulta quella lessicalmente più attenta all'utilizzo del termine persona, giungendo a riferire alla persona (e non all'uomo come nell'art. 2 della Costituzione italiana, o al Mensch citato nell'art. 1 co. 2 del Grundgesetz), i diritti inviolabili «che le sono connaturati» (ancora art. 10 Costituzione spagnola).

¹⁴ *Atti della Commissione per la Costituzione. Prima Sottocommissione. Discussioni*, seduta del 9 settembre 1946, p. 20.

¹⁵ *Ivi*, p. 21.

dimosstrarono perfettamente consapevoli. La stessa formulazione dell'art. 2 della Carta, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità» dimostra come il costituente italiano avesse chiarissimo che la persona umana ha almeno due dimensioni: quella individuale, privata, del sé proprio; e quella relazionale, pubblica, del sé rispetto agli altri. E che questa seconda dimensione non fosse meramente accessoria ma al contrario indispensabile, lo testimonia proprio quel riferimento allo svolgimento della personalità da compiersi all'interno della sfera relazionale, nel quale la parola «personalità» sembra proprio stare ad indicare l'essenza più profonda del concetto di persona. Infine, la terza differenza insita nell'idea di persona è che questa, come già accennato, intrattiene – rispetto all'individuo – un diverso rapporto con il potere dello Stato, riassumibile nell'espressione *anteriorità della persona rispetto allo Stato*. L'ovvio riflesso di questo carattere sulla sfera della garanzia dei diritti è palese ed emerge in tutta la propria nettezza dal confronto tra l'art. 26 dello Statuto albertino, che si è citato sopra, e l'art. 2 della Costituzione repubblicana: se il primo affermava la garanzia dei diritti, il secondo si spinge assai più in là, affermando invece l'inviolabilità degli stessi¹⁶.

3. *Il principio di eguaglianza: dall'eguaglianza formale all'eguaglianza sostanziale*. Insieme al passaggio dall'individuo alla persona, esiste un'altra trasformazione che il trapasso tra Otto e Novecento porta con sé e che rappresenta una seconda condizione prodromica all'affermazione della cittadinanza femminile: è il passaggio dall'eguaglianza formale all'eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza formale è la declinazione sette-ottocentesca del principio di eguaglianza e si cristallizza nel principio secondo il quale ogni cittadino è uguale di fronte alla legge o, se si vuole far riferimento alla frase che ancora oggi leggiamo nelle aule di giustizia, che la legge è uguale per tutti. Non c'è bisogno di sottolineare, naturalmente, quanto questo principio di eguaglianza sia stato rilevante nel superamento dell'ordine cetuale di antico regime e nel fondamento della modernità giuridica. Ma già sul finire del secolo XIX, in concomitanza con la sopra descritta crisi di fine secolo, dimostrava già tutte le proprie carenze. L'esplosione della questione sociale aveva messo sotto gli occhi di tutti l'insufficienza di quella «maestosa uguaglianza della legge», per usare le parole di Anatole France, che finiva per proibire «al ricco come al povero di dormire sotto i ponti, di chiedere la carità e di rubare il pane»¹⁷. Le costituzioni del secondo Novecento, conscie del fatto che le persone, nella

¹⁶ Sul punto cfr. M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, III ed., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 149 sgg.

¹⁷ A. France, *Il giglio rosso* (1894), Milano, Bietti, 2009, p. 102.

quotidianità della loro vita reale, non sono affatto uguali di fronte alla legge, ma che al contrario l'applicazione della stessa non riesce mai a prescindere completamente dal quel complesso di condizioni socio-economiche culturali e relazionali nel quale le persone sono immerse, si pongono allora l'obiettivo di andare oltre una enunciazione meramente formale del principio di eguaglianza per dare ad esso una più concreta sostanza. E così sia l'art. 3 co. 2 della Costituzione italiana sia l'art. 9 co. 2 di quella spagnola assegnano alla Repubblica il primo e ai pubblici poteri il secondo, il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono un effettivo e pieno godimento del principio di eguaglianza e a promuovere invece le condizioni utili a renderlo effettivo. A ben vedere, tuttavia, il passaggio dall'eguaglianza formale all'eguaglianza sostanziale non rappresenta propriamente un superamento, quanto piuttosto un affiancamento. Le costituzioni del secondo Novecento, infatti, non rigettano le classiche formulazioni del principio di eguaglianza formale, che continuano ad essere ribadite a chiare lettere. Più semplicemente ritengono tali formulazioni non più sufficienti ed affiancano (non sostituiscono) ad esse altre formulazioni quali quella dell'art. 3 co. 2 della nostra Carta. Questa precisazione, che potrà forse apparire ultronea o capziosa, lo appare di meno nella misura in cui si guarda al problema dal punto di vista delle lotte per l'emancipazione femminile e, in particolare, a quella dialettica inscritta nelle rivendicazioni femministe sin dalle sue primissime origini, che Carol Pateman ha efficacemente condensato nell'espressione «dilemma di Wallstonecraft»¹⁸. Ci si riferisce ovviamente alla insopprimibile necessità di coniugare le richieste di eguaglianza con le rivendicazioni della differenza femminile. O, per dirla in altri termini, la pretesa della non discriminazione con il rifiuto dell'assimilazione. Come è noto, sulla scia dell'apparente opposizione di queste due differenti esigenze si sono scavati, nel tempo, solchi interni al pensiero femminista, finalizzati a teorizzare e sostenere strategie politiche decisamente diverse. Senza la pretesa di addentrarsi nel merito di questa dialettica, che supera non tanto e non solo lo spazio qui a disposizione, quanto soprattutto le competenze di chi scrive, quanto qui si intende mettere in discussione è la presunta alternatività delle due strategie teoriche e pratiche. Aderendo alle conclusioni tratte da Letizia Gianformaggio alla fine di un suo bel saggio dal

¹⁸ L'espressione, che richiama il pensiero di una delle primissime voci della letteratura femminista, quella di Mary Wollstonecraft, è rinvenibile in C. Pateman, *The Patriarchal Welfare State. Women and Democracy*, in *Democracy and the Welfare State*, ed. by A. Gutman, Princeton, Princeton University Press, 1988, p. 30. Per un approfondimento sul tema, cfr. A. Rossi-Doria, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2007, in particolare pp. 53 sgg.

titolo assai emblematico¹⁹, credo si possa affermare che tra teorie e pratiche dell'eguaglianza da un lato e teorie e pratiche della differenza dall'altro non solo non vi sia incompatibilità, ma che vi sia addirittura complementarità. Una complementarità che non si presenta solo come logicamente possibile o politicamente opportuna, ma che soprattutto – ed è quanto più interessa in questa sede – trova una precisa conferma normativa nel combinato disposto dei due commi dell'art. 3 della Costituzione italiana del 1948.

Col primo comma di questo articolo (che dispone, ricordiamolo: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali») siamo chiaramente ancora dentro il principio di eguaglianza formale, ma con alcune novità che dimostrano come le prospettive dei costituenti fossero proiettate verso un superamento delle più classiche formulazioni del principio stesso. Questo infatti, pur ribadito («Tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge»), viene al tempo stesso rafforzato e arricchito dall'inserimento nella norma di due ulteriori previsioni che vanno ad affiancarlo. La prima è il riferimento al principio della «pari dignità sociale», che rappresenta un altro carattere assolutamente tipico delle costituzioni europee del secondo Novecento e quasi un complemento del loro impianto personalistico. La portata di questo principio è naturalmente amplissima e molto si potrebbe dire al proposito; ma anche senza dilungarsi in ulteriori approfondimenti che ci condurrebbero troppo lontani dal nostro oggetto di indagine, è sufficiente notare come il riferimento alla «pari dignità sociale» contenga – già ad una lettura basilare – un divieto di trattamenti discriminatori assai più ampio di quello che il principio di eguaglianza formale non sia in grado di garantire. La seconda previsione che i costituenti italiani posero accanto al principio di eguaglianza formale, inoltre, è incarnata dalla previsione di alcuni espliciti divieti di discriminazione sulla base di tutta una serie di criteri, il primo dei quali è individuato proprio nel sesso.

Il secondo comma dell'art. 3 è invece quello che esplicitamente mira a perseguire l'obiettivo dell'eguaglianza sostanziale, impegnando la Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese». Questa è la disposizione costituzionale che fornisce e ha storicamente fornito il fondamento giuridico a tutte quelle misure legislative volte a favorire – attraverso una tutela per l'appunto «diffe-

¹⁹ L. Gianformaggio, *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili?*, in Id., *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna, il Mulino, 2005.

renziale» – una più effettiva e sostanziale realizzazione della parità di presenza e di trattamento tra i due sessi nella società e nelle istituzioni, consentendo di evitare – anche grazie ad una progressiva elaborazione giurisprudenziale²⁰ – il paradosso di ritenere tali misure lesive del principio di eguaglianza formale.

4. *Costituzione e cittadinanza femminile camminano insieme.* Alle radici di ogni pratica e teoria della cittadinanza femminile stanno dunque, a mio avviso, questi due fondamentali cambiamenti paradigmatici, figli del mutamento di cultura costituzionale verificatosi tra Otto e Novecento: *a)* il passaggio dall'individuo alla persona; *b)* il passaggio da una visione formale ad una visione sostanziale del principio di eguaglianza. Naturalmente queste due innovazioni rappresentano condizioni necessarie per poter costruire una sempre più pregnante idea di cittadinanza declinata al femminile, ma non sono certamente di per sé sufficienti allo scopo. È ovvia considerazione che, per quanta strada si sia fatta, tanta ne resti ancora da fare. Tuttavia, mi pare estremamente importante restituire il senso di un cammino, di un percorso orientato, di una costruzione consapevole. E se la vicenda della cittadinanza femminile è descrivibile come un lungo cammino novecentesco, non è affatto peregrino sostenere che l'idea stessa di costituzione abbia contribuito non poco ad orientare quel cammino, illuminandone la strada e rendendolo più robusto. Di più. Si può addirittura sostenere – senza eccessive forzature – che, almeno a partire dalla seconda metà del secolo, il cammino della cittadinanza femminile abbia coinciso (e probabilmente coinciderà ancora, nel prossimo futuro) con quello della costituzione. Se dunque cittadinanza femminile e costituzione camminano insieme, non sarà inutile estendere alla prima le riflessioni che solitamente usiamo fare sul moto delle seconde²¹. Perché anche le costituzio-

²⁰ Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale intervenute sul tema delle cosiddette «quote rosa». Con una prima sentenza (la n. 422/1995), la Corte dichiarava l'incostituzionalità di tali quote, sembrando interpretare in maniera spiccatamente formalistica il principio di eguaglianza in materia di elettorato passivo, grazie all'introduzione di una sostanziale distinzione tra misure differenziali «promozionali» (senz'altro ammissibili) e misure differenziali «coattive» (incostituzionali). L'intervento del legislatore costituzionale (leggi cost. nn. 2 e 3 del 2001 e soprattutto legge cost. n. 1/2003 che ha modificato l'art. 51) e il riconoscimento nell'art. 23 della Carta di Nizza di un'accezione decisamente sostanziale del principio di eguaglianza a livello europeo hanno fatto da sfondo ad una progressiva inversione di tendenza nella giurisprudenza della Corte, iniziata con la sentenza n. 49/2003, precedente alla revisione costituzionale dell'art. 51 e culminata con la sentenza n. 4/2010. Per una panoramica delle azioni positive volte a costruire una democrazia paritaria, realizzata in un'ottica comparativa, si veda *Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, a cura di A. Falcone, Milano, Giuffrè, 2011.

²¹ Per quanto concerne la teoria del moto delle costituzioni cfr. in particolare M. Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Dalla Costituzio-*

ni, con buona pace di chi pensasse di poterle identificare – e quindi esaurire – in un testo scritto estrapolato dal relativo contesto storico, si muovono. Ed è proprio cogliendole nella loro intrinseca dimensione dinamica che il cammino delle costituzioni si disvela più volentieri: mostrando il proprio punto di partenza, ma illuminando anche le prossime destinazioni.

Come si muovono dunque le costituzioni? Limitando la nostra analisi alla sfera dell'attuazione e dell'applicazione costituzionale²², possiamo affermare che tutte le costituzioni del secondo Novecento camminano grazie a due gambe o, per dirla in altri termini, si muovono sotto la spinta di due motori diversi ma complementari tra loro. Il primo di essi è rappresentato dalla normatività della costituzione; il secondo è incarnato dalla componente politico-rappresentativa della costituzione stessa.

4.1. *La normatività della costituzione.* Cosa si intende per normatività della costituzione? Con questa espressione si suole indicare un assunto fondamentale, che potremmo descrivere nel modo seguente: per quanto si possa guardare alle costituzioni da tante prospettive diverse ed assegnare loro, di conseguenza, altrettante diverse valenze (etiche, morali, politiche), la costituzione è sempre, prima di ogni altra cosa, una norma giuridica. Non si tratta di una precisazione né inutile né tautologica e lo dimostra il fatto che la concordanza – persino quella dottrinale – sul punto fu tutt'altro che ovvia. Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ad esempio, larghi settori della dottrina costituzionalistica italiana (segnatamente quelli legati a una cultura e a schemi interpretativi di matrice liberale ottocentesca), faticarono non poco ad accogliere questo apparentemente ovvio principio. L'immagine che essi restituivano della carta, opaca e sbiadita, era l'immagine di un documento ridondante, in cui le norme «davvero» giuridiche erano poche (per lo più quelle che ricalcavano il tradizionale impianto costituzionale ottocentesco che considerava la costituzione come votata ad occuparsi essenzialmente di due aspetti, ossia la tutela dei diritti individuali e l'organizzazione interna dei poteri dello Stato) e molte, al contrario, le dichiarazioni meramente di principio. Persino il

ne «inattuata» alla Costituzione «inattuale»? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana, Atti del convegno di Ferrara, 24-25 gennaio 2013, a cura di G. Brunelli e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 31 sgg.

²² Secondo lo schema proposto da Luciani, le costituzioni si muovono anche attraverso le seguenti altre forme: *a*) revisione; *b*) rottura, deroga o sospensione; *c*) inattuazione o inapplicabilità. Senza contare, peraltro, il cosiddetto «moto distruttivo, che si risolve nel vero e proprio rovesciamento dell'ordine costituzionale». Cfr. Luciani, *Dottrina del moto delle costituzioni*, cit., p. 35.

principio della sovranità popolare sancito nell'art. 1, chiaramente in contrasto con le acquisizioni della dogmatica liberale che teorizzava la sovranità essere un attributo dello Stato, venne spesso rubricato come un'affermazione meramente filosofica o politica²³. Più che di un approccio dottrinale, questo atteggiamento fu espressione di un vero e proprio pregiudizio culturale che trovò, da un lato, un curioso riflesso in parte della stessa classe politica italiana (che sminuendo la valenza normativa della Carta, tendeva a pensare ad essa come ad un mero punto di equilibrio raggiunto dalle forze politiche in un dato momento storico, punto di equilibrio quindi mutevole e mutabile col mutare del contesto) e, dall'altro, sanzioni giuridiche autorevolissime come quella fornita dalla celeberrima sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione del 7 febbraio 1948 che, distinguendo le norme costituzionali in prescrittive e programmatiche, avallava la posizioni di tutti quei giuristi che restavano fieramente decisi a ricondurre la nuova creatura costituzionale nell'alveo familiare ma inadeguato del positivismo giuridico imperante nel secolo precedente.

Smontare questo pregiudizio culturale per affermare un approccio di tipo opposto – finalizzato cioè a prendere sul serio la Costituzione – fu quindi un'opera complessa e per nulla ovvia, cui si dedicò un'intera generazione di giovani costituzionalisti cresciuti professionalmente negli anni Trenta²⁴, gli sforzi dei quali finirono per divenire patrimonio comune non solo della dottrina, ma anche dei pratici del diritto e, in primo luogo, della magistratura. Senza alcuna pretesa di ricostruire tale complesso percorso, è sufficiente quanto meno ricordarne un paio di tappe fondamentali. Se la prima può senza dubbio essere rinvenuta nell'istituzione della Corte costituzionale e nella volontà, mostrata da subito dal giudice delle leggi, di non percepire il proprio ruolo in modo passivo e formale, ma di costruirsi invece uno strumentario dogmatico

²³ Celeberrima al proposito fu la ferma presa di posizione di Vezio Crisafulli che così stigmatizzava le tesi dei detrattori dell'art. 1: «Sovrano è solo lo Stato, perché così risulta, non già – si badi – da un qualsiasi testo di diritto vigente, ma [...] dalla dottrina (anteriore); se, dunque, la Costituzione sembra dire il contrario o almeno una cosa diversa, è la Costituzione che ha torto, perché non sta alle regole (ai “dogmi”) della dottrina, e tanto peggio per la Costituzione!». Cfr. V. Crisafulli, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana (Note preliminari)*, in «Rassegna Giuliana di diritto e giurisprudenza», 19554, ora in Id., *Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 94.

²⁴ Per un approfondimento sul dibattito dottrinale del secondo dopoguerra, sia consentito rimandare a M. Gregorio, *Quale Costituzione? Le interpretazioni della giuspubblicistica nell'immediato dopoguerra*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2006, n. 35. Per un approfondimento circa le radici profonde della cesura dottrinale tra vecchia scuola liberale e giovani costituzionalisti, databile tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta, si veda invece M. Gregorio, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013, in particolare pp. 217 sgg.

adeguato allo scopo (a partire, ad esempio, dalle cosiddette «sentenze interpretative»), la seconda tappa fondamentale è datata 1965. In quell'anno, l'Associazione nazionale magistrati, riunita a congresso a Gardone, adottò, nelle sue risoluzioni conclusive²⁵, una posizione assai chiara sulla normatività della costituzione, rivendicando il proprio diritto di poterla direttamente applicare al caso concreto. Del resto, i giudici ordinari non fecero altro che rispondere a chiare sollecitazioni in tal senso provenienti dalla Corte costituzionale che li incoraggiava a considerare la carta come uno strumento ordinario e quotidiano di lavoro, coniando ad esempio la tipologia dell'interpretazione conforme a costituzione, come prezioso strumento utile ad orientare il lavoro del giudice laddove la disposizione legislativa si prestasse ad una pluralità di possibili interpretazioni²⁶.

La normatività della costituzione rappresenta dunque senza dubbio uno dei possibili modi con i quali la carta costituzionale si muove, si dispiega e si sviluppa. E questo movimento, ormai sessantennale²⁷, ha giocato un ruolo determinante anche nella promozione della cittadinanza femminile. Oltre alle più recenti sentenze citate sopra, in materia di quote riservate alle donne nella costruzione delle assemblee rappresentative, l'esempio probabilmente più celebre è offerto dalle pronunce adottate dalla Corte negli anni Sessanta sulla costituzionalità delle disposizioni del codice penale (art. 559 c.p.) che prevedevano un diverso trattamento dell'adulterio maschile e femminile, di fatto punendo – ed in maniera assai severa, con la reclusione – soltanto l'adulterio femminile. Come ha efficacemente notato Maurizio Fioravanti nella sua recente relazione tenuta presso la Corte costituzionale per commemorarne i 60 anni di attività²⁸, è particolarmente interessante notare non tanto il mutamento di indirizzo intervenuto – nell'arco di pochi

²⁵ Cfr. Associazione nazionale magistrati, *Atti e Commenti. XII Congresso Nazionale, Brescia-Gardone, 25-28 settembre 1965*, Roma, Arti grafiche Jasillo, 1966.

²⁶ Per una breve ma non per questo meno attenta panoramica ricostruttiva del percorso indicato, si veda il bel contributo di E. Lamarque, *La Costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice: dalla nascita della Costituzione repubblicana agli sviluppi attuali*, in *La Costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice. Seminario conclusivo del Dottorato in Scienze giuridiche. Firenze 28 maggio 2012*, a cura di V. Barsotti, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013. Nonché, della stessa E. Lamarque, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

²⁷ Si assume infatti come punto di inizio di questo sviluppo per via giurisprudenziale della carta la prima sentenza della Corte costituzionale, emessa nell'aprile del 1956, di cui si è recentemente celebrato il sessantesimo anniversario.

²⁸ M. Fioravanti, *La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessant'anni della Corte costituzionale*, oggi reperibile sul sito istituzionale della corte (www.cortecostituzionale.it) al seguente indirizzo: http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/Conclusioni_FIORAVANTI.pdf.

anni – nella giurisprudenza della Corte; quanto le ragioni che lo hanno prodotto. Come è noto, la Corte si pronunciò una prima volta sul tema con la sentenza n. 64/1961, sostenendo la perfetta costituzionalità della norma, giacché essa disciplinava in maniera diversa situazioni che il legislatore, sulla base della «prevalente opinione» riteneva diverse. Il ragionamento, in buona sostanza, era il seguente: se la società riteneva l'adulterio femminile un'offesa più grave all'integrità della famiglia rispetto a quello maschile, ecco che il legislatore poteva a buon diritto pretendere di prevedere un diverso trattamento delle due fattispecie. Solo otto anni dopo, con la sentenza 147/1969, la Corte ribaltava drasticamente il suo primo orientamento. Ma non è tanto la sostanza dell'inversione a colpire il giurista, quanto le ragioni addotte²⁹. La Corte scelse infatti di non proseguire sulla falsariga argomentativa inaugurata nel 1961, abbandonando – saggiamente – una valutazione scivolosissima (ai limiti della percorribilità), quale quella dello stato dell'arte dei costumi e della evoluzione della morale della «prevalente opinione» del paese. Al contrario, essa dichiarò l'incostituzionalità delle norme rimesse al suo giudizio (art. 599 comma terzo, art. 560 comma primo e art. 561 commi secondo e terzo del Codice penale) per una ragione molto più semplice: perché le ritenne in contrasto con il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta.

I giudici del 1969 non dicono dunque che si deve rivedere la decisione semplicemente perché i tempi sono cambiati. Essi dicono piuttosto, in modo implicito ma netto, che la sentenza del 1961 era errata già allora perché ignorava il principio di uguaglianza sancito nella Costituzione repubblicana, considerando legittimo sanzionare in modo diverso due soggetti che avevano compiuto il medesimo atto, soltanto perché di sesso diverso³⁰.

Affermare l'esistenza di uno stretto legame tra cittadinanza femminile e Costituzione repubblicana non serve, dunque, ad evocare suggestive astrattezze. Il carattere normativo della carta fondamentale (con la conseguente possibilità di una sua diretta applicazione ai casi della vita quotidiana e una altrettanto corrispondente azionabilità in sede giurisdizionale) ci restituisce infatti

²⁹ Per dovere di completezza, occorre ricordare che, in realtà, la Corte era tornata a pronunciarsi sul tema dell'adulterio femminile un anno prima, con la sentenza n. 126/1968, con la quale aveva dichiarato l'incostituzionalità dei primi due commi dell'art. 559 c.p. Tale sentenza sembra però rappresentare quasi una tappa di avvicinamento a quella dell'anno successivo perché dichiarò sì l'incostituzionalità delle norme sopra indicate, ribaltando la decisione del 1961, ma lo fece sulla base di una strategia argomentativa che potremmo definire meno coraggiosa. I giudici infatti scelsero di articolare il proprio ragionamento facendo leva sulle disposizioni dell'art. 29 della Carta, più che su quelle dell'art. 3.

³⁰ Fioravanti, *La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale*, cit., p. 22.

tutta la pratica fattualità di questo legame, mostrando come l'applicazione dei principi costituzionali abbiano rappresentato e possano ancora rappresentare un formidabile volano di sviluppo della cittadinanza femminile, intesa in tutta la sua ampiezza.

Se tutto ciò è certamente vero, occorre però contestualizzare queste nostre conclusioni all'interno di un quadro più ampio. In particolare, occorre sottolineare che per quanto vaste siano le possibilità di un'applicazione diretta (un'applicazione cioè non bisognosa di ulteriori mediazioni) della Carta, esse non esauriscono affatto l'intero ventaglio rappresentato dal complessivo potenziale dispiegamento dei principi costituzionali. Ciò dipende dal fatto che l'interprete e il giudice si muovono sempre all'interno di uno spazio, quello dell'interpretazione, che non può che essere per sua stessa natura parziale e limitato. Occorre in altre parole ricordare che vi è una differenza tra l'*applicazione* della Costituzione (cui può – e anzi deve – senza dubbio provvedere il giudice) e l'*attuazione* della Costituzione³¹, che invece presuppone poteri che esorbitano dalle competenze della magistratura, quali quello di decidere quanta ampiezza dare al principio costituzionale, o quello di determinare le azioni concrete nelle quali esso si debba tradurre. A questo secondo scopo è infatti preposto un altro potere dello Stato, quello legislativo ed è proprio nel procedimento di formazione della legge dello Stato che opera il secondo motore della dinamica costituzionale: ossia l'elemento politico-rappresentativo.

4.2. *L'elemento politico-rappresentativo.* Le costituzioni si muovono dunque anche attraverso l'attuazione che il legislatore decide di dare loro. Anzi, possiamo affermare con buona certezza che, nella mente dei costituenti, fosse proprio questo lo strumento di elezione da utilizzare, il primo (e forse l'unico?) motore cui affidare la concretizzazione del dettato costituzionale. Sul punto, tuttavia, vale la pena spendere qualche parola in più. Sebbene infatti il procedimento di attuazione della Carta costituzionale trovi nella legislazione – e nella conseguente adozione dei successivi atti amministrativi da parte dell'esecutivo – il proprio normale e più tipico *modus operandi*, occorre notare che né l'attività legislativa, né quella amministrativa esauriscono in sé l'intera gamma delle possibili attività attuative della Carta. In altre parole: l'elemento politico-rappresentativo, che costituisce il secondo

³¹ Per una sostanziale indistinzione tra attuazione e applicazione pare invece schierarsi S. Bartole, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004. In senso opposto, oltre al già citato Luciani, si veda anche B. Pezzini, *La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 12-13 in particolare.

motore (insieme alla normatività della carta) del movimento delle costituzioni, pare essere qualcosa di più ampio e di più complesso rispetto al mero atto legislativo preso di per sé. Ad esempio all'interno dell'elemento politico-rappresentativo (per essere più precisi in quello strettamente politico) rientrano a buon diritto anche tutte quelle pratiche di cittadinanza attiva che mirano ad attuare principii costituzionali, pur in assenza di specifiche disposizioni legislative³². Ma non solo. Anche volendo concentrare l'attenzione sul solo atto legislativo, appare di tutta evidenza come esso sia l'esito finale di un percorso sul quale incidono numerose opzioni che, di conseguenza, finiscono per divenire altrettanti fattori in grado di influenzare l'attuazione dei principi costituzionali. Ad esempio, il modo con il quale è strutturato il sistema dei partiti, il suo stato di salute e le pratiche concrete che gli attori politici pongono in essere sono elementi capaci di proiettare riflessi significativi sul processo di proposta, discussione e approvazione dei disegni di legge. Ma più in generale ancora, è osservazione quasi elementare che sul modo con il quale vengono (o non vengono) attuati i principi costituzionali influisca decisamente il complessivo assetto della cinghia di trasmissione che le costituzioni predispongono affinché la volontà politica popolare possa trasmettersi agli organi decisionali dello Stato, sia nelle forme mediate della rappresentanza politica, sia in quelle dirette, in cui il corpo elettorale è chiamato ad agire in prima persona.

La necessità di riconoscere l'ampia varietà di elementi in grado di determinare o incidere sull'elemento politico-rappresentativo delle costituzioni emerge in tutta la propria evidenza nel momento in cui si ci appresta a problematizzare il ruolo che questo stesso elemento politico rappresentativo ha avuto, ha e può avere rispetto alla promozione della cittadinanza femminile.

Perché ovviamente il modo più piano e più evidente col quale questa relazione prende corpo è quello rappresentato dalla legislazione (e dai conseguenti atti amministrativi) che hanno contribuito, nel corso degli anni, a promuovere politiche di pari opportunità tra i sessi in molti campi. Se la più incisiva innovazione legislativa è certamente rappresentata dalla legge 151/1975, ossia dalla riforma del diritto di famiglia, molto altri interventi puntuali si sono succeduti per tutelare la parità di trattamento e per promuovere il diritto al lavoro delle donne. Senza alcuna pretesa di esaustività possiamo ricordare la legge 1204/1971 sulla *Tutela delle lavoratrici madri*, la legge 903/1977

³² Potremmo qui ricordare tutte quelle attività di volontariato che forniscono assistenza alle fasce più deboli della cittadinanza. Queste, va da sé, non nascono per ottemperare ad un qualche particolare obbligo di legge, ma non v'è alcun dubbio che, con il loro operato, contribuiscono a dare piena realizzazione al dettato dell'art. 2 della Carta costituzionale, nella parte in cui richiede ai cittadini «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà».

dedicata alla *Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro*, la legge 125/1991 che disponeva *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*, e infine la legge 215/1992 dell'anno seguente, finalizzata a prevedere *Azioni positive per l'imprenditoria femminile*. E poiché, come è ormai noto, per agevolare l'impegno femminile non bastano politiche mirate, ma occorre affrontare in maniera più ampia la problematica dei tempi di vita e delle responsabilità nella cura familiare, potremmo ricordare anche la legge 53/2000 recante *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*, o il decreto legislativo delegato dalla medesima legge – il D.Lgs. 151/2001 – ossia il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità*.

Ma la legislazione emanata per promuovere una più ampia e piena cittadinanza femminile – in famiglia, in società e nei luoghi di lavoro – non esaurisce affatto tutte le questioni aperte dal rapporto tra cittadinanza femminile ed elemento politico-rappresentativo della Costituzione. Un aspetto non meno importante, sul quale si rileva peraltro negli ultimi anni una buona attenzione del legislatore, è certamente quello della presenza femminile all'interno delle assemblee rappresentative, degli organi esecutivi e, più in generale, delle cariche istituzionali. Secondo i dati elaborati da un recente dossier prodotto dal Servizio studi della Camera dei deputati³³, il cosiddetto *gender gap* sembra avere imboccato, nel nostro paese, la strada di un progressivo ridimensionamento. Naturalmente si tratta di dati statistici ai quali l'interprete deve avere l'accortezza di non chiedere più di quanto essi non siano in grado di offrire³⁴ – ossia una fotografia quantitativa della presenza femminile negli organi istituzionali – ma va comunque salutata con favore una tendenza positiva che ha permesso, nell'ultima legislatura, di raggiungere una presenza femminile in Parlamento pari a circa il 30% (la media Ue è del 27%), confermando una tendenza di progressiva crescita. E se la soglia del 50% è ancora lontana da raggiungerci, occorre

³³ Camera dei deputati – Servizio studi – XVII Legislatura, *La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, dossier n. 116, IV edizione, 18 aprile 2016, reperibile sul sito web della Camera al seguente indirizzo: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/AC0294.pdf>.

³⁴ La premessa mi pare opportuna per ricordare che gli indici quantitativi legati alla presenza femminile negli organi elettivi e nelle istituzioni in genere – per quanto estremamente rilevanti – non autorizzano una troppo facile equazione per la quale ad una maggiore rappresentanza femminile corrisponderebbero migliori risultati in termini di cittadinanza. Non per nulla, l'Agenzia dell'Unione europea per l'uguaglianza di genere (Eige), nel suo primo rapporto del 2013, ha utilizzato per elaborare un indice di uguaglianza di genere, indicatori afferenti a sei diversi campi: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute.

tuttavia riconoscere che dalle esperienze sinora realizzate e dall'elaborazione dei relativi dati si possono desumere indicazioni assai utili per poter conseguire l'obiettivo. Un esempio assai calzante è offerto dall'analisi dei risultati che i differenti meccanismi inseriti nelle leggi elettorali regionali per conseguire una più piena rappresentanza femminile hanno permesso di raggiungere. Tale analisi mostra infatti come in futuro sia sconsigliabile puntare sulle quote di lista, che finiscono per vincolare soltanto i soggetti politici che le liste sono chiamati a presentare, mentre invece risultati assai migliori ha garantito il meccanismo della cosiddetta doppia preferenza di genere, che va invece a vincolare – seppur in maniera relativa³⁵ – le scelte dei singoli elettori.

Su tutte queste tematiche il ragionamento potrebbe naturalmente ampliarsi a dismisura, richiedendo molto spazio e soprattutto competenze diverse da quelle di uno storico del pensiero giuridico. Mi sia dunque consentito di chiudere questo contributo sottolineando un differente e peculiare aspetto del rapporto tra cittadinanza femminile ed elemento politico-rappresentativo della Costituzione; un aspetto che comporta un cambio di prospettiva. Finora infatti si è messo in evidenza quanto la Costituzione abbia fatto (e possa ancora fare) per favorire l'affermazione di una più piena cittadinanza (politica, sociale, civile) femminile. E senza alcun dubbio ha fatto molto. Ma il ragionamento sarebbe incompleto se non ci chiedessimo, rovesciando i termini della questione, anche il contrario: quanto cioè la cittadinanza femminile ha fatto e soprattutto quanto ancora può fare per la Costituzione.

Come si è già avuto modo di accennare, il cosiddetto Novecento giuridico nasce dal confronto col nuovo dato del pluralismo, dalla consapevolezza cioè che la sfera sociale è costellata di opinioni, valori, interessi differenti e confliggenti tra loro³⁶. Le costituzioni democratiche del Novecento nascono

³⁵ Indicare una seconda preferenza, infatti, non è ovviamente obbligatorio. È una opportunità in più che la legge consente all'elettore; ma si tratta, in questo caso, di una opportunità condizionata.

³⁶ Per quanto possa apparire paradossale anche i totalitarismi novecenteschi rappresentano delle risposte al problema, nuovo, del pluralismo. La compressione di quest'ultimo, il suo sacrificio sull'altare del nazionalismo – come avvenne ad esempio in Italia sulla base di una progressiva identificazione tra nazione e fascismo – incarnano una pretesa soluzione alle problematiche che il pluralismo politico presentava. Se l'esempio più paradigmatico di frammentazione politica in Europa fu certamente quello della Repubblica di Weimar, infatti, occorre ricordare che il breve triennio 1919-1922 in Italia aveva sostanzialmente presentato le medesime criticità. Sul ruolo dell'idea di nazione nella cultura giuridica italiana, si cfr. F. Colao, *L'idea di Nazione nei giuristi italiani tra Otto e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2001, n. 1, pp. 256 sgg., nonché M. Gregorio, *Declinazioni nella nazione nella*

dunque per governare tale conflitto. Ma dire questo non è dire abbastanza. Più esattamente ancora, le costituzioni del secondo Novecento assumono il pluralismo e la conflittualità come parte integrante della propria architettura, come presupposto direi della propria ragion d'essere. Ma in che cosa consiste questo presupposto? E cosa comporta per l'elemento politico-rappresentativo delle costituzioni? Consiste in una particolare declinazione del problema che nasce dalla necessità di conciliare l'inevitabile e ineliminabile ricerca del principio di unità (o, volendo utilizzare un termine più schmittiano, la possibilità di pervenire ad una decisione) con l'altrettanto ineliminabile composizione plurale del corpo politico e sociale. E questa particolare declinazione è sostanzialmente la seguente: le costituzioni del secondo Novecento assumono il pluralismo come quella opportunità (e non quindi come un disvalore) che consente di costruire l'unità *attraverso* la dialettica tra le parti. È una sfida impegnativa, senza dubbio, che sollecita quei corpi intermedi (*in primis* i partiti politici) oggi tanto vituperati e certamente in profonda crisi, ai quali però le costituzioni demandano una funzione irrinunciabile nelle democrazie: quella che Vezio Crisafulli definiva la funzione di «mediazione politica degli interessi»³⁷. È questa la funzione fondamentale – che le costituzioni affidano appunto all'elemento politico-rappresentativo – che permette di conciliare capacità di decisione e rappresentanza, tenendo così insieme due esigenze che nessuna democrazia può permettersi di tenere separate. Ma per svolgere questa funzione occorrono alcune imprescindibili competenze, che attengono alla capacità di saper accettare la sfida che il confronto con l'alterità, con chi cioè è altro rispetto a noi, sempre ci pone. Per far questo, mi pare sia necessario, in primo luogo, rispettare l'altro, riconoscerne la dignità e cogliere il confronto con esso come un'opportunità e non come un mero ostacolo al nostro ego. Soprattutto occorre accogliere e aprirsi al confronto, nella consapevolezza che dal fronteggiarsi di due posizioni – attraverso un compromesso alto, in senso kelseniano – si può far nascere una terza opzione che rappresenti un avanzamento rispetto ad entrambe le posizioni di partenza. Ecco, per fare tutto questo, il contributo femminile (il punto di vista di colei, cioè, che per definire la propria identità è ancora oggi costretta a confrontarsi con logiche e architetture pensate per l'altro), risulta – mi pare – davvero indispensabile. Cittadinanza femminile e costituzione sembrano dunque qualcosa di più di concetti collegati, magari da una determinata evoluzione nel tempo delle

giuspubblicistica italiana, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'unità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 231 sgg.

³⁷ V. Crisafulli, *Partiti Parlamento Governo*, in *La funzionalità dei partiti nello Stato democratico. Atti del I Congresso nazionale di dottrina dello Stato*, Milano, La Nuova Europa, 1967, p. 223.

dinamiche politiche e sociali. La loro compenetrazione affonda in una radice comune: entrambe presuppongono infatti l'apertura verso l'altro e la capacità di praticare e mettere a frutto un dialogo autentico tra posizioni diverse. In fin dei conti, se mi è lecito concludere con una battuta, questo non può e non deve stupire. Se il passaggio tra Otto e Novecento è interpretabile, in termini di teoria e storia costituzionale, come un percorso che porta dalle teorie dello Stato alle dottrine della costituzione, non sfuggirà che lo Stato è maschio, sia nel genere del sostantivo sia come potenziale simbolico che è in grado di evocare. Mentre la costituzione, al contrario, è decisamente femmina.

